

AC 2329

ART. 1

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «circoscrizione elettorale,» inserire le seguenti: «e l'elezione del deputato espresso dalla minoranza slovena sono regolate».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 1, comma 1, lettera z), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per la minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, almeno l'1% dei voti validi espressi secondo quanto previsto dall'articolo 93-bis»;*

*b) all'articolo 1, comma 1, lettera z), numero 4), dopo le parole: «con esclusione dei seggi assegnati alla circoscrizione Valle d'Aosta» inserire le seguenti: «, del seggio speciale per la minoranza slovena di cui all'articolo 93-bis ove assegnato»;*

*c) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere le seguenti:*

*dd) sostituire la rubrica del titolo VI con la seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per l'elezione del deputato espresso dalla minoranza slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia»;*

*ee) dopo l'articolo 93-quater, è inserito il seguente:*

*93-quinquies. 1. Nell'effettuare ai sensi dell'articolo 3 della presente legge l'assegnazione del numero dei seggi da attribuire alle singole circoscrizioni, alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è preassegnata, in attuazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, un'unità aggiuntiva.*

*2. Le liste dei candidati per il seggio speciale «Minoranza slovena» sono presentate da partiti, movimenti o gruppi politici che prevedono nel loro statuto la finalità di rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Tali liste devono comprendere da un minimo di due a un massimo di quattro candidati, assicurando l'alternanza di genere nelle candidature in lista.*

*3. Le liste della minoranza slovena sono proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e non più di 300 elettori della circoscrizione Friuli Venezia Giulia. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero di sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà. Nessuna sottoscrizione è richiesta*

per il partito o per il gruppo politico che nella precedente elezione abbia presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo l'eletto espressione della minoranza.

4. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di lista, lo Statuto del partito o gruppo politico rappresentativo della minoranza e le eventuali dichiarazioni reciproche di apparentamento, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Trieste.

5. L'elettore che esprime il proprio voto per una lista della minoranza non può esprimerlo contestualmente per altra lista figurante sulla scheda elettorale della circoscrizione Friuli Venezia Giulia. In caso di voto espresso per più liste, il voto è dichiarato nullo.

6. Ciascuna delle liste di candidati espressione della minoranza di lingua slovena può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi ordinari della circoscrizione regionale, con altra lista non rappresentativa della minoranza all'interno della stessa circoscrizione. I voti validi espressi a favore della lista aggiudicataria del seggio speciale per la minoranza non si sommano a quelli della lista apparentata ai fini della determinazione della sua cifra elettorale circoscrizionale. I voti validi espressi a favore di liste apparentate non aggiudicatarie di tale seggio si sommano ai voti riportati dalla lista con cui sono apparentate ai fini della determinazione della sua cifra elettorale circoscrizionale.

7. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in altra circoscrizione.

8. Le votazioni nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia hanno luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello allegato alla legge. Dopo le liste ordinarie, la scheda elettorale riporta in un apposito riquadro, rubricato «Lista espressione della minoranza linguistica slovena/Lista, ki je izraz slovenske jezikovne manjšine», i contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei candidati appartenenti alla minoranza slovena.

9. All'assegnazione del seggio speciale per la minoranza linguistica slovena concorrono esclusivamente le liste che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali ricomprese nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Il seggio è assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero complessivo di voti validi nei seggi elettorali di tali sezioni.

10. La Corte d'Appello di Trieste, effettuate le operazioni di cui ai commi precedenti, proclama eletto il candidato che, all'interno della lista aggiudicataria del seggio speciale, ha riportato il maggior numero complessivo di preferenze individuali nelle sezioni elettorali delle province di Trieste, Gorizia e Udine. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

11. Nel caso in cui il seggio speciale espressione della minoranza slovena resti vacante per qualsiasi ragione, subentra in ordine di preferenze il candidato più votato tra gli altri candidati della stessa lista a cui appartiene l'eletto.